



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 21/09/2026

OGGETTO: CONTROVERSIA ANKE SEELIGER KRETSCHMER/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL SILENZIO RIGETTO FORMATOSI, EX ART.25, COMMA 4, DELLA LEGGE 241/90, IN MERITO ALL'ISTANZA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PROT. N.10.664 DEL 10.07.2026.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.03.2026, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto il Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana proposto dalla Sig.ra Anke Seeliger Kretschmer, acquisito al Prot. n.13.712 del 09.09.2026, per la declaratoria di illegittimità o per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi, ex art.25, comma 4, della Legge 241/90, in merito all'istanza di accesso a documenti amministrativi Prot. n.10.664 del 10.07.2026;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha ritenuto che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di conferire tempestivamente incarico legale per la tutela legale dell'Ente, individuando nell'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze idoneo soggetto, considerato che ha difeso l'Ente in tutta la fase processuale;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.214 del 18.09.2026, immediatamente esecutiva e in corso di pubblicazione, le cui motivazioni vengono integralmente richiamate nel presente atto, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la tutela legale di questo Ente opponendosi al ricorso di cui in oggetto proposto dalla Sig.ra Anke Seeliger Kretschmer, acquisito al Prot. n.13.712 del 09.09.2026, per la declaratoria di illegittimità o per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi, ex art.25, comma 4, della Legge 241/90, in merito all'istanza di accesso a documenti amministrativi Prot. n.10.664 del 10.07.2026;

Dato atto che il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Atteso che, nel caso specifico, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto che ricorrano i presupposti per opporsi al ricorso in oggetto presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di formalizzare apposito incarico la tutela legale dell'Ente che la Giunta Comunale ha individuato nell'Avv.to Lorenzo Calvani del Foro di Livorno, già legale di fiducia di questa Amministrazione;

Considerato che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Considerato che con la comunicazione ns. Prot. n.13.987 del 14.09.2026 lo Studio Legale Bellotti e Associati ha quantificato il costo per la difesa legale dell'Ente avverso il ricorso in oggetto per un importo di € 1.015,04 omnia (In atti);

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.36/2023, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze con sede a Firenze l'incarico per la difesa di questo Ente nel sopra individuato ricorso;

Ritenuto di formalizzare l'incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati, assumendo il necessario impegno di spesa;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **BD09A9DCAC**;

Rilevato che per la suddetta spesa di giudizio, sulla base della nota trasmessa dall'Avv. Lorenzo Calvani, possa essere operata una presunzione di spesa di € 1.015,04 comprensiva di IVA e CPA, che trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del corrente bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali INPS e dei premi assicurativi INAIL (Durc numero protocollo INPS_51582106 con scadenza il 11.11.2026);

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2026;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.214 del 18.09.2026, immediatamente eseguibile e in corso di pubblicazione, incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello **Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini, 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana promosso dalla Sig.ra Anke Seeliger Kretschmer per la declaratoria di illegittimità o per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi, ex art.25, comma 4, della Legge 241/90, in merito all'istanza di accesso a documenti amministrativi Prot. n.10.664 del 10.07.2026, conferendo incarico all'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati, con sede a Firenze, ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la spesa complessiva di € 1.015,04 comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini, 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del corrente Bilancio di previsione, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa (CIG: **BD09A9DCAC**);

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)